

N. 3999/2011 Rgnr
N. 765/2014 R.G.Trib



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Pordenone

AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE

DICHIARAZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE DEL
PUBBLICO MINISTERO E CONTESTUALI MOTIVI

- artt. 606 e ss cpp -

L'anno 2015 il mese OTTOBRE il giorno VENTISETTE in Pordenone- palazzo di Giustizia- Procura della Repubblica

Il pubblico ministero dr. Federico FACCHIN

nel procedimento n. 3999/11 Rgnr – n. 765/14 RG Trib

nei confronti di

FIDENATO Giorgio

Per art. 37 L. 689/1981 e art. 2 comma 1 bis L. 638/1983

con il presente atto dichiara di proporre

RICORSO

Avverso la sentenza n. 789/2015 emessa dal Tribunale di Pordenone in composizione monocratica in data 6 luglio 2015, con termine di novanta giorni per il deposito della motivazione (scadenza 4 ottobre 2015), con la quale l'imputato veniva assolto da entrambi i reati ex art. 530 comma 2 cpp perchè il fatto non costituisce reato

per i seguenti

motivi

Violazione dell'art. 606 cpp lett. b) per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ; lett. e) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

L'imputato FIDENATO Giorgio, datore di lavoro, per sua scelta "ideologica" rifiuta il ruolo e le funzioni di sostituto di imposta, su di lui gravanti ex lege per la sua posizione, e in piena consapevolezza decide di non presentare la denuncia delle retribuzioni dei lavoratori e di non versare direttamente all'INPS i contributi previdenziali ed assistenziali dei suoi dipendenti, non invia i modelli DM 10, paga regolarmente ai dipendenti gli stipendi lordi, comprensivi di contributi Inps, Irpef ordinaria, addizionali regionale e comunale, invita i dipendenti a chiedere chiarimenti all'Agenzia Entrate su come versare gli oneri perché la sua volontà non è quella di evadere tasse e contributi, che anzi vuole far incassare dallo Stato ma solo quella di non fare il sostituto di imposta, al silenzio dell'Agenzia Entrate, d'accordo con i dipendenti, fa in modo che costoro versino i contributi e le imposte su libretti al portatore trasmessi "in piego sigillato con ceralacca all'Agenzia Entrate" (così in motivazione pag. 1) che però "l'Agenzia non trattene né riscosse ma consegnò ai Carabinieri di Pordenone dai quali furono poi restituiti ai mittenti, che li hanno esibiti all'udienza del 4 marzo 2015" (ibidem pag. 1).

Così riassunto il fatto, si contesta la pronuncia assolutoria che il Giudice ha emesso all'esito del dibattimento, motivando in sostanza con la mancanza del dolo e facendo leva sulla mancanza di offensività della condotta.

Si lamenta inosservanza o erronea applicazione della norma incriminatrice dei reati contestati.

E' pacifico che FIDENATO abbia deliberatamente e in piena consapevolezza ommesso la condotta che su di lui gravava in via esclusiva, quale datore di lavoro, di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni ai dipendenti, che egli ha effettivamente erogato ai medesimi al lordo ossia comprendendo tutti gli oneri erariali. L'art. 2 L. 638/1983 introduce tale obbligo e lo pone a carico solo ed

esclusivamente del datore di lavoro, quale sostituto di imposta, che è solo il datore di lavoro e sul quale grava la esclusiva responsabilità dell'adempimento dell'obbligo. La Corte di Cassazione ha precisato che il datore di lavoro, pur se avesse demandato a terzi, anche professionisti, l'incarico di provvedere, è responsabile dell'eventuale omissione essendo titolare del rapporto di lavoro e come tale deve vigilare che il terzo adempia all'obbligazione di cui egli è esclusivo destinatario (Cass. Pen. Sez. III, 4.10.2001, n. 33141).

Sicuramente il datore di lavoro non può abdicare ad una funzione ed ai relativi obblighi su di lui gravanti per legge, non avendo la possibilità di scelta tra essere sostituto e non esserlo, qualità che deriva dalla natura della sua posizione di datore di lavoro dalla quale la legge fa discendere automaticamente l'obbligo, la condotta e le relative modalità.

L'imputato aveva ben presente quale condotta doveva seguire e volontariamente non l'ha realizzata, ed ha voluto consapevolmente l'omissione della condotta che a lui spettava. Quindi vi sono volontà di omettere la condotta prevista dalla legge, e volontà dell'omissione. La condotta incriminatrice pare allora totalmente integrata.

Circa l'elemento soggettivo per il reato di cui al comma 2 bis è sufficiente il dolo generico consistente nella volontarietà dell'omissione (es. Cass. Sez. III, 20.12.2007, n. 47340). Analoga considerazione vale per il reato di cui all'art. 37.

Appare pertanto nel suo complesso erronea la motivazione della sentenza che valorizza elementi infondati e/o irrilevanti quali la necessità del dolo specifico di evadere i contributi e le imposte, la ricerca da parte dell'imputato di forme diverse di devoluzione delle somme, il fatto che avesse previamente informato della sua volontà Agenzia Entrate e Ministero (che peraltro gli aveva risposto ricordandogli il suo obbligo), la predisposizione coi dipendenti di una condotta alternativa finalizzata al pagamento.

Proprio quest'ultimo punto evidenzia, se ce ne fosse bisogno, il carattere totalmente estraneo alla legge vigente della condotta dell'imputato.

Non avendo versato le somme nell'unico modo legalmente possibile, l'imputato si è inventato, assieme ai suoi dipendenti, una procedura non prevista dalla legge, alla quale conseguentemente gli uffici non potevano aderire, ossia, come già accennato, dapprima faceva spedire dai dipendenti lettere di richiesta di fornire modalità alternative di pagamento; l'Agenzia Entrate giustamente non rispondeva, anzitutto non avendone alcun obbligo e poi anche se avesse risposto, non avrebbe potuto fare altro che rispondere come ha fatto il Ministero ossia limitarsi a ricordare l'obbligo gravante sul datore di lavoro e le procedure consuete di pagamento (modelli DM 10, mod. F24). Del tutto singolare il passo ulteriore ossia il deposito delle somme su libretti al portatore fatti recapitare all'Agenzia direttamente dai lavoratori in busta chiusa con ceralacca. Ovviamente l'Agenzia rifiutava, potendo ricevere le somme solo nelle modalità di legge e dal sostituto e non dai lavoratori direttamente, e probabilmente sarebbe incorso in responsabilità il direttore o il funzionario che avesse incassato in tale modo.

E infatti alla fine nessun ufficio finanziario (Inps, Agenzia Entrate) ha incassato quanto doveva ricevere, e i libretti sono stati restituiti ai mittenti che li hanno esibito in udienza. Ciò a dimostrare la offensività della condotta che ha portato al mancato incasso.

Per non parlare delle conseguenze di un tale stravolgimento di condotte, come ad esempio: come trattare la causa di non punibilità di cui al comma 2 bis, unico soggetto agente ivi contemplato è il datore di lavoro, se e come si applicherebbe ai lavoratori se facoltizzati a versare direttamente i contributi, l'ufficio notifica la contestazione al solo datore di lavoro e non ai dipendenti; costoro si vedrebbero gravare di obblighi che la legge non pone loro, il pagamento degli oneri, esponendoli ad una responsabilità patrimoniale e penale non prevista dalla legge, e ciò per volontà del loro datore di lavoro; chi compila i mod. DM10, come fanno gli uffici ad avere conoscenza delle somme da incassare e da chi.

La scelta di "rifiuto" dell'imputato porta alla disapplicazione dell'intero sistema normativo vigente in materia. Sarebbe stato forse più lineare la promozione di un

giudizio di costituzionalità , mentre la sentenza assolutoria, che per le causali esposta ravvisasi viziata anche da manifesta illogicità e contraddittorietà, pone un precedente che si ritiene vada rimosso, porta a consentire a ogni datore di lavoro di decidere , secondo il proprio arbitrio, se fare il sostituto di imposta o no , con l'effetto finale, come nel caso di specie, di non pagare nulla all'erario.

Per i motivi sopra esposti

Visti gli artt. 606 e ss cpp


CHIEDE

Che l'Ecc.ma Corte di Cassazione

Voglia dichiarare la nullità della sentenza oggetto di ricorso
Con ogni conseguente statuizione.

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- dr. E. Facchin -



Poste Italiane

Ufficio: SEQUALS

ID Uff.: 91337

Portaletere: VOLPATTZ

Servizio notificazione

Atti Giudiziari/Administrativi

RACCOMANDATA

Destinatario: FIDENATO GIORGIO

Via: VIA PASCOLI

Località: ARBA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, sesto comma, della legge n. 890/82, come modificata dalla legge 31/08, Le comunico quanto segue.

Il sottoscritto, addetto al recapito presso il Centro di Distribuzione di SEQUALS ho effettuato in data 03/12/2015 la consegna della raccomandata AG n° 781365214988 del 01/12/2015 n° cronologico 9800 la cui notifica è stata richiesta da:
Soggetto richiedente TRIBUNALE PORDENONE

La notifica, a causa della Sua assenza, è stata effettuata nelle mani del signor/a **SANTAROSSA DANIELA** che si è qualificato come:
Al servizio del destinatario

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa indicata, provvedo a comunicarle, con l'invio della presente lettera raccomandata, l'avvenuta notifica.

Data 03/12/2015

l'Agente Postale 

Data: 03/12/2015 16.28.12

Tribunale di PORDENONE

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: **477/15RIMP**

Numero Cronologico: **9800**

Data udienza:

A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:

**FIDENATO GIORGIO
VIA PASCOLI 19**

33090 ARBA (PN)

inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p. e L. 890/82

con raccomandata AR numero: **781365214988**

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di PORDENONE

PORDENONE li, 01/12/2015

L'Ufficiale Giudiziario

TRIBUNALE DI PORDENONE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Erminio FORESTIERI (5)



000026974070